

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**CIRCOLARE N. 18/2024**  
**Parma, 07 febbraio 2024**

**OGGETTO: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri**

La Legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha previsto all'articolo 1, comma 180, un esonero contributivo pari al 100% dei contributi carico dipendente per le lavoratrici madri, nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

L'INPS con circolare n. 27/2024 ha fornito le istruzioni operative per poter erogare l'agevolazione.

L'esonero è previsto per tutte le lavoratrici assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato e in somministrazione), ad esclusione del lavoro domestico, a condizione che le stesse abbiano tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma, al comma 181, ha esteso **per il solo anno 2024** l'accesso all'agevolazione **anche alle lavoratrici con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.**

Il requisito di spettanza dell'esonero si realizza al momento della nascita del secondo o terzo figlio o comunque al momento di instaurazione del rapporto a tempo indeterminato (o della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato). Non produce alcuna decadenza dal beneficio la premorienza di uno dei figli, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l'affidamento esclusivo al padre.

La riduzione contributiva trova applicazione anche in presenza di figli in adozione o in affidamento.

Tale esonero, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Non assumendo la natura di incentivo all'assunzione, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015.

#### MISURA DELL'INCENTIVO

L'ammontare massimo di riduzione dei contributi concedibile a ogni lavoratrice è pari a 3.000,00 euro annui, corrispondenti a 250,00 euro mensili e a 8,06 euro al giorno.

L'importo spetta per intero anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale; le soglie mensili e giornaliere della riduzione contributiva non devono essere riparametrate alle ore effettivamente svolte.

La circolare INPS precisa, inoltre, che le lavoratrici part time impiegate in più aziende possono fruire dell'esonero su tutti i rapporti di lavoro.

La misura decorre da gennaio 2024 ma potrà iniziare ad essere esposta nei flussi contributivi aziendali a partire dal mese di competenza di febbraio 2024 con gestione degli arretrati esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile o maggio 2024.

La lavoratrice che vorrà accedere all'incentivo dovrà consegnare apposita dichiarazione al datore di lavoro con espressa indicazione del numero dei figli e il codice fiscale degli stessi (Allegato 1).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo

Francesca Santini

Marta Vitali